



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA  
 AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Ai Direttori Generali e Commissari  
 Straordinari ASL del Lazio

Ai Direttori dei Dipartimenti di  
 Prevenzione  
 Ai Direttori dei Servizi di Sanità Animale  
 ASL del Lazio

All' IZS del Lazio e della Toscana

E per c.

Al Seresmi

Alle ATC del Lazio per il tramite dell' Area  
 Politiche di Prevenzione e Conservazione  
 della fauna selvatica e gestione delle risorse  
 della pesca e dell'acquacoltura  
 Direzione Regionale Agricoltura  
 Promozione della filiera e della cultura del  
 cibo, Caccia e Pesca

Ai Parchi e alle Aree protette Regionali per  
 il tramite della  
 Direzione Regionale Capitale Naturale,  
 Parchi e Aree Protette

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Ampliamento ZUR

Per il seguito di competenza si trasmette la nota del Ministero della Salute prot. I.1.a.e/2021/14 del 20/12/2021, che a seguito dell'espandersi dell'infezione nelle Regioni nel nord Italia ha disposto un ulteriore rafforzamento delle misure di riduzione del rischio, e sostituisce il precedente dispositivo n.27237 del 22/11/2021.

Di seguito sono riassunte le disposizioni di interesse del territorio della Regione Lazio:

1. Sull'intero territorio regionale si conferma l'obbligo per chiunque detenga volatili di segnalare tempestivamente all'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio i sospetti di influenza aviaria riferibili a comparsa di sintomatologia clinica, aumenti anche minimi della mortalità o variazioni dei parametri produttivi con particolare riferimento a produzione giornaliera di uova, consumo giornaliero di mangime e/o di acqua, in applicazione a quanto previsto dal Reg. CE 429/2016 e atti delegati. In tali situazioni, i Servizi veterinari della ASL devono conferire al laboratorio dell'IZS competente per territorio un set di campioni standard per i test virologici o sierologici con le modalità previste dal dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. n. 0023818 del 15/10/2021.

1. Nelle zone A e B definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019, (Provincia di Viterbo e i Comuni di Latina, Aprilia e Cisterna della Provincia di Latina), a eccezione delle aree contenute nella ZUR, l'invio del pollame al macello, deve avvenire previa visita clinica effettuata 48 ore antecedenti il primo carico con effettuazione del campionamento come indicato in Allegato
2. In tutto il territorio regionale è sospesa la pratica di utilizzo dei richiami vivi dei volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi. I suddetti animali devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario competente per territorio.
3. In tutto il territorio regionale è disposta la chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto come già previsto dalla nota prot. n. 23818 del 15/10/2021, compreso il settore rurale e gli allevamenti non commerciali.
4. E' sospeso il rilascio per il ripopolamento di selvaggina da penna nelle Regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018. In deroga alla sospensione di cui sopra, le Autorità competenti locali potranno autorizzare tale pratica alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera g) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE.
5. Sono vietate fiere, mostre e mercati di volatili nel territorio delle zone a rischio .
6. E' rafforzata l'applicazione delle misure di biosicurezza di cui all' Ordinanza 26 agosto 2005, e s.m.e.i. così come richiamato dalla nota prot. n. 23818 del 15/10/2021.

Il Ministero inoltre ribadisce le misure di biosicurezza da adottare durante la pratica venatoria e per le attività connesse con la conservazione delle specie selvatiche.

Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori che effettuano attività venatoria in tutto il territorio nazionale di :

- a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie) nell'area di caccia; la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di dpi possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;
- b) riservare all'esclusivo utilizzo venatorio sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per la caccia;
- c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc. ecc. una volta terminata l'attività di caccia giornaliera (candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);
- d) smaltire correttamente le parti di selvaggina non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;
- f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA  
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE


Nel raccomandare la puntuale applicazione delle misure su citate, ciascuno per le proprie competenze, si chiede una capillare diffusione della presente.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.



Il Direttore  
(Massimo Annicchiarico)

Il Dirigente dell'Area  
(Alessandra Barca)



Referente  
Valeria Ficarelli  
[vficarelli@regione.lazio.it](mailto:vficarelli@regione.lazio.it)  
0651683834